

(N. 1978)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, MONETI, BALDINI, LIMONI, BETTONI, BELLISARIO, VENTURI, ZACCARI, GIORGI, MORABITO e ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1966

Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 859, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota la grave situazione di disagio nella quale sono venuti a trovarsi i Presidi della nuova scuola media assegnati a plessi scolastici con meno di 200 alunni.

I medesimi solo in alcuni casi vengono totalmente o parzialmente esonerati dall'insegnamento: e ciò dopo esplicito parere del Consiglio di Stato.

La nuova scuola media, per la sua capillarità, per il profondo senso di vita comunitaria che deve animarla, i molteplici impegni e adempimenti richiesti dalla legge istitutiva 31 dicembre 1962, n. 1859 (dopo-scuola, Consiglio di classe, classi di aggiornamento, classi differenziali, eccetera), esige la presenza continua, attiva e fattiva del Capo d'istituto, il quale deve poter disporre del tempo necessario per dedicarsi ai compiti di vigilanza, di coordinamento e di dirigenza che gli sono propri.

Va tenuto inoltre presente che, mentre nel vecchio ordinamento (legge 1° luglio 1940, n. 899) le cattedre avevano un carico orario di 15-16 ore settimanali (lettere, ad esempio), nel nuovo ordinamento il carico orario risulta notevolmente aumentato, non solo ma che spesso — come previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — ciascuna scuola ha alle sue dipendenze anche sezioni oppure classi distaccate funzionanti in Comuni vicini.

In molti casi, inoltre, per insufficienza di locali, le scuole sono costrette ad effettuare i così detti doppi turni.

Per quanto sopra esposto si richiede che il disposto di cui all'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 859, venga modificato nel senso di adeguarlo alle esigenze strutturali e funzionali della nuova scuola media.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I Presidi di scuola media non sono tenuti all'insegnamento quando il numero degli alunni superi i 150 oppure il numero dei corsi completi non sia inferiore a due, o quando — qualunque sia il numero degli alunni — siano incaricati anche della presidenza di altra scuola media, della vigilanza di sezioni o classi distaccate, oppure la scuola media da essi presieduta funzioni con turno antimeridiano e pomeridiano.